

Tipologia di spesa:

Pagamento ad impegno contemporaneo nell'esercizio finanziario 2013.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili:

Agli atti sono presenti: il decreto di pagamento ad impegno contemporaneo; la fattura della XXX S.r.l. del 17 giugno 2013; Relazione tecnica dell'Agenzia del Demanio del 2002 (schema distributivo del personale e dei servizi della Commissione tributaria provinciale di Milano nell'immobile di via Monti in Milano).

La spesa è coerente con la classificazione economica e politica del bilancio dello Stato.

Eventuali profili di criticità:

A seguito di istruttoria è stata richiesta una nota esplicativa per chiarire le ragioni in base alle quali non sia stato tempestivamente adottato il decreto di proroga del contratto di locazione (scaduto il 14 luglio 2012) e si è con l'ordinativo di pagamento in esame dovuto regolarizzare il pagamento dell'indennità sostitutiva del canone dal 15 gennaio 2013 al 14 aprile 2013.

L'Amministrazione ha fornito con messaggio di posta elettronica i seguenti elementi.

“Premesso che i contratti scaduti e rinnovati tacitamente sono nulli ai sensi dell'art. 6, comma 2 della legge n. 62 del 2005, non si è potuto procedere al rinnovo del contratto in questione, pur avendo applicato la riduzione del 10 per cento sul canone di locazione prevista dalla legge n. 266 del 2009, nonché la riduzione ulteriore del 15 per cento prevista dall'art. 2, comma 4, della legge n. 134 del 2012, in quanto la proprietà dell'immobile non ha mai prodotto la documentazione idonea per il rilascio del nulla osta al rinnovo da parte dell'Agenzia del Demanio.

In particolare non è stata prodotta la documentazione concernente l'assenza di barriere architettoniche, il certificato prevenzione incendi, la dichiarazione asseverata rilasciata da un tecnico abilitato attestante che l'immobile è rispondente alle prescrizioni del d.lgs. n. 81 del 2008.

A ciò si aggiunga che, nel frattempo, sono venute meno le condizioni allocative in relazione ai fabbisogni definiti ai sensi dell'art. 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009. Di conseguenza si è in attesa di conoscere, da parte della competente Direzione centrale, la scelta definitiva della nuova sede da individuare a seguito di indagine di mercato.”

Si prende atto di quanto riferito dall'Amministrazione.

Conclusioni:

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.

Missione 029: "Politiche economico-finanziarie e di bilancio"

Programma 004: "Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario"

Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti

Categoria di spesa: II (Consumi intermedi)

CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 13 (Indennità di missione e rimborsi spese viaggi);

CE4 02 (All'estero)

Capitolo di spesa: 1398

Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi

Art/PG: 03 (Missioni all'estero)

Norme di riferimento del capitolo: decreto legislativo n. 860 del 1948

Ordinativo diretto: n. 00076

Data pagamento: 26/06/2013

Amministrazione impegno: 02; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2013; Numero impegno 0014022; numero clausola 001

Causale della spesa: Liquidazione estratto conto Carta di credito aprile 2013 cod. rap. 055550129506.

Beneficiario: XXX S.p.A.

Importo pagato: 18.988,68 (Conto competenza)

Esercizio di provenienza: 2013

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:

L'ordinativo n. 76 fa riferimento al pagamento di una parte dell'importo complessivo di 29.369,99 euro a favore della società XXX, per la fornitura del servizio della Carta di credito relativo al mese di aprile 2013 al personale del Dipartimento del Tesoro inviato in missione nel territorio estero, sulla base di una convenzione stipulata in data 20 marzo 2012, tra Consip S.p.A. e XXX S.p.A. (Convenzione per l'affidamento del servizio finanziario di pagamento mediante carte di credito a favore della P.A.).

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa:

- d.m. n. 701 del 1996 (Recante norme per la graduale introduzione della carta di credito, quale sistema di pagamento nell'ambito delle amministrazioni pubbliche);
- legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000);
- legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001).

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:

Il decreto di pagamento ad impegno contemporaneo è stato sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato.

Momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura di spesa:

Pagamento di quota parte della fornitura del servizio della Carta di credito.

Tipologia di spesa:

Pagamento ad impegno contemporaneo esercizio finanziario 2013.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili:

Agli atti sono presenti: il decreto di pagamento ad impegno contemporaneo; il DURC; la Convenzione per la prestazione del servizio finanziario di pagamento attraverso carte di credito corporate per le pubbliche amministrazioni; gli estratti conto con i quali XXX chiede il rimborso delle spese sostenute dagli impiegati del Dipartimento.

La spesa è coerente con la classificazione economica e politica del bilancio dello Stato.

Eventuali profili di criticità:

In sede di audizione è stato richiesto un prospetto riepilogativo delle singole voci di spesa e dei funzionari che ne hanno usufruito.

In data 17 marzo 2014, con messaggio di posta elettronica, l'Amministrazione ha trasmesso il riepilogo richiesto.

Conclusioni:

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.

Missione 007: "Ordine pubblico e sicurezza"

Programma 005: "Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica"

Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale

Categoria di spesa: XXI (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni)

CE2 01 (Investimenti fissi lordi); CE3 08 (Armi leggere e veicoli per sicurezza pubblica); CE4

Capitolo di spesa: 7833

Denominazione: Contributo quindicennale per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta del corpo della guardia di finanza, nonché per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni

Art/PG: 01 (Contributo quindicennale per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta del corpo della guardia di finanza, nonché per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni)

Norme di riferimento del capitolo: legge finanziaria n. 266 del 2005

Ordinativo diretto: n. 00047

Data pagamento: 01/07/2013

Amministrazione impegno: 02; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2006; Numero impegno 0046663; numero clausola 008

Causale della spesa: Cig 2468540fa2 effettuaz. lavori-fornitura materiale 54 vedette.

Beneficiario: XXX S.p.A.

Importo pagato: 54.971,86 (Conto competenza)

Esercizio di provenienza: 2013

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:

L'ordinativo n. 47 fa riferimento al pagamento della rata semestrale (scadenza il 30 giugno 2013) a favore della banca XXX S.p.A., a seguito della stipula, previa autorizzazione del Ministero, di due contratti di mutuo (il primo dell'importo di euro 763.216,94 e il secondo dell'importo di 101.112,96 euro) tra la XXX e la YYY S.p.A. per il finanziamento di una parte dei lavori che la società deve effettuare su n. 56 vedette classe "V.2000", per il servizio d'istituto della Guardia di Finanza (in base ad un contratto a trattativa privata, in forma pubblica amministrativa, stipulato il 21 dicembre 2006 tra il Comando generale della Guardia di Finanza e la YYY S.p.A. il cui importo complessivo è pari 4.114.170,12 euro, comprensivo degli interessi).

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 novembre 2007 (registrato alla Corte dei conti) il Comando generale della Guardia di Finanza è stato autorizzato ad utilizzare i contributi pluriennali, previsti dalla legge n. 266 del 2005, e finalizzati alla copertura dei costi derivanti dal contratto su indicato.

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa:

- legge n. 431 del 1991;
- d.m. 11 marzo 1992;
- legge n. 350 del 2003;
- legge n. 296 del 2006;
- legge n. 266 del 2005.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:

Il decreto di impegno è stato sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato e al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

Momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura di spesa:

Pagamento complessivo di due rate semestrali (entrambi con scadenza 30 giugno 2013) pari a 54.971,86 euro (47.431,45 euro +7.540,41 euro) derivanti dalla stipula di due contratti di mutuo aventi durata fino al 2020.

Tipologia di spesa:

Si tratta di spesa che prevede impegni pluriennali.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili:

Agli atti sono presenti: decreto di impegno; decreto di pagamento; contratto a trattativa privata, in forma pubblica amministrativa tra il Comando generale della Guardia di finanza e la società YYY.; decreto del Ministro di autorizzazione all'utilizzo dei contributi pluriennali; i contratti di mutuo.

La spesa è coerente con la classificazione economica e politica del bilancio dello Stato.

Eventuali profili di criticità:

In sede di audizione è stata fatta richiesta dell'attestazione da parte del Comando logistico della Guardia di Finanza dell'avvenuta prestazione.

Con messaggio di posta elettronica in data 18 marzo 2014, l'Amministrazione ha fornito l'attestazione da parte del Comando logistico della Guardia di Finanza.

Conclusioni:

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.

Missione 024: "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"

Programma 005: "Protezione sociale per particolari categorie"

Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti

Categoria di spesa: VI (Trasferimenti correnti a imprese)

CE2 02 (Altri trasferimenti a imprese); CE3 01 (Altri trasferimenti a imprese);

Capitolo di spesa: 1618

Denominazione: Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura

Art/PG: 01 (Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)

Norme di riferimento del capitolo: legge finanziaria n. 266 del 2005

Ordinativo diretto: n. 00196

Data pagamento: 16/12/2013

Amministrazione impegno: 02; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2013; Numero impegno 0033440; numero clausola 001

Causale della spesa: Erogazione fondi antiusura.

Beneficiario: XXX Soc. Coop. collettiva

Importo pagato: 104.116,40 (Conto competenza)

Esercizio di provenienza: 2013

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:

L'ordinativo n. 196 fa riferimento alla liquidazione del contributo in base alla legge n. 108 del 1996 a valere sul Fondo di Prevenzione del fenomeno dell'usura, a seguito di costituzione da parte della XXX Soc. Coop. collettiva garanzia Fidi dell'apposito Fondo Antiusura, destinato a garantire fino all'80 per cento le banche e gli Istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine e all'incremento delle linee di credito a breve a favore di piccole e medie imprese ad elevato rischio finanziario.

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa:

- legge n. 108 del 1996 (Recante "Disposizioni in materia di usura");
- d.P.R. n. 315 del 1997 (Regolamento di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, concernente il fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura).

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:

Il decreto di pagamento ad impegno contemporaneo è stato sottoposto al controllo della Ragioneria generale dello Stato.

Momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura di spesa:

Liquidazione del contributo in conto competenza.

Tipologia di spesa:

Pagamento ad impegno contemporaneo esercizio finanziario 2013.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili:

Agli atti sono presenti: il decreto di pagamento ad impegno contemporaneo; bilanci della società XXX (esercizi 2010 e 2011); Statuto della società; Convenzione tra la società XXX e la Banca YYY; Relazioni sulla gestione (2010 e 2011).

Eventuali profili di criticità:

In sede di audizione è stata richiesta una relazione sul funzionamento del Fondo di prevenzione per il fenomeno dell'usura. In data 21 marzo 2014, con messaggio di posta elettronica, l'Amministrazione ha trasmesso i seguenti elementi:

“La legge 7 marzo 1996, n. 108 (disposizioni in materia di usura) si fonda su tre pilastri: la riformulazione del reato di usura, l’istituzione di un Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura (art. 14) e l’istituzione di un Fondo di prevenzione (art. 15).

Il Fondo di prevenzione è utilizzato per l’erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali antiusura costituiti dai confidi e associazioni/fondazioni contro l’usura. I confidi sono costituiti da strutture consortili o cooperative (espressione di imprese appartenenti allo stesso settore produttivo o alla stessa area geografica), che svolgono un’attività di tipo mutualistico finalizzata alla prestazione di garanzie per agevolare le imprese associate ad accedere ai finanziamenti presso le banche. Oltre alle garanzie rilasciate dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario), assoggettati a vigilanza prudenziale da parte della Banca d’Italia, nel settore operano anche altri soggetti che sono sottoposti a forme di controllo prettamente formali e di legittimità ad operare, come gli intermediari finanziari e confidi, iscritti rispettivamente nell’elenco generale ex art. 106 del T.U. bancario e nella relativa sezione speciale ex art. 155, c. 4 del medesimo T.U.

I contributi statali dati in gestione con vincolo di destinazione (costituzione di garanzie), tramite il Fondo, sono impiegati dai confidi per garantire fino all’80 per cento le banche che concedono finanziamenti a medio termine e all’incremento di linee di credito a breve termine a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell’importo del finanziamento stesso, pur in presenza della disponibilità del confidi al rilascio della garanzie. Ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 11 giugno 1997, n. 315 (Regolamento attuativo dell’art. 15 legge 7 marzo 1996 n. 108) il fondo speciale antiusura costituito dal confidi, per il quale si chiede la concessione del contributo, deve avere le seguenti caratteristiche:

a) essere costituito e gestito in forma separata dal fondo rischi ordinario ed essere di libera disponibilità del confidi nell’assegnazione delle garanzie, fermo restando che la proprietà di tale fondo resta di natura pubblica;

b) essere riservato esclusivamente alla concessione delle garanzie previste dall’articolo 15, comma 2, della legge.

Il Decreto del Ministro del Tesoro del 6 agosto 1996 ha stabilito i requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura dei confidi (livello minimo fissato in 20 milioni delle vecchie lire, pari a euro 10.329,14) e i requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti dei fondi medesimi.

Circa un terzo (30 per cento) del Fondo di prevenzione è utilizzato per l’erogazione di contributi in favore di fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura, mentre il restante 70 per cento è attribuibile ai confidi (art. 15 legge n. 108 del 1996). I predetti enti impiegano i contributi per la prestazione di garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari al fine di favorire l’erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti, incontrano difficoltà di accesso al credito.

Per poter beneficiare dei contributi del Fondo di prevenzione, l’art. 2 del d.P.R. 11 giugno 1997 n. 315, stabilisce che i confidi devono essere iscritti nell’apposita sezione dell’elenco generale di cui all’articolo 106 (ex 155 comma 4) del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura devono essere iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dell’Economia e Finanze, a condizione che:

- abbiano ottenuto il riconoscimento da parte dello Stato o della regione;
- nell’atto costitutivo e nello statuto contengano lo “scopo della prevenzione del fenomeno dell’usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione”;
- nello stesso statuto, si trovino le indicazioni dei criteri specifici di meritevolezza dei soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito, riferiti allo stato di bisogno e alla

situazione patrimoniale dei soggetti richiedenti e le modalità di deliberazione collegiale della garanzia;

- siano in possesso dei requisiti patrimoniali, di professionalità ed onorabilità determinati con il Decreto del Ministro del Tesoro del 6 agosto 1996 (art. 3 d.P.R. n. 315 del 1997).

La domanda di contributo inviata dalle associazioni e fondazioni e dai confidi, deve essere corredata dalla documentazione e dalle indicazioni precisate rispettivamente nell'art. 4 e 6 del d.P.R. n. 315 1997.

Per le associazioni e fondazioni: a) l'ammontare del contributo richiesto; b) il numero di conto corrente bancario sul quale accreditare il contributo specificando la banca, nonché la sede, filiale o sportello; c) l'ambito territoriale di operatività; d) la copia delle convenzioni in atto con le banche per la prestazione delle garanzie previste; b) il rendiconto approvato relativo all'ultimo anno, o, se non ancora approvato, quello dell'anno precedente, con la relazione di accompagnamento.

Per i confidi: a) l'ammontare dello stanziamento effettuato dal confidi per la costituzione del fondo speciale antiusura, finalizzato al rilascio delle garanzie di cui all'articolo 15, comma 2, della legge;

b) l'ambito territoriale e settore economico di competenza del fondo speciale antiusura;

c) l'ammontare del contributo richiesto; d) il numero di conto corrente bancario sul quale accreditare il contributo, specificando la banca, nonché la sede, filiale o sportello; e) la dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesta che il confidi è iscritto nell'apposita sezione dell'elenco generale di cui all'articolo 106 (ex 155 comma 4) del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e che ricorrono le caratteristiche del fondo speciale antiusura di cui all'articolo 7, nonché il possesso dei requisiti indicati nel decreto del Ministero del tesoro del 6 agosto 1996; f) la copia conforme all'originale della delibera di costituzione del fondo speciale antiusura; g) la copia delle convenzioni in atto con le banche per la prestazione delle garanzie previste; h) il bilancio approvato relativo all'ultimo anno, o, se non ancora approvato, quello dell'anno precedente, con la relazione di accompagnamento.

Il rapporto che si instaura con gli enti beneficiari dei predetti contributi è finalizzato unicamente alla gestione per i pubblici scopi fissati dalla legge antiusura (parere dell'Avvocatura dello Stato del 05/02/2000). Pertanto, non si configura alcun passaggio di proprietà dei contributi nel patrimonio dell'ente, come, peraltro, ribadito con la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 40292 del 19/04/2007.

Gli enti gestori stipulano delle apposite convenzioni con gli istituti bancari e i contributi pubblici devono essere accreditati su conti con vincolo di destinazione, aperti presso gli istituti convenzionati.

EFFICACIA

Dall'inizio dell'operatività del Fondo di prevenzione (dal 1998 fino al 2013) sono stati erogati circa 526 milioni di euro in gestione agli Enti per la concessione di garanzie. Tali risorse hanno consentito di garantire oltre 56.000 finanziamenti, per un importo complessivo di circa 1,5 miliardi di euro1, grazie al meccanismo della leva finanziaria.

Fonti di alimentazione del Fondo di prevenzione

La legge istitutiva del Fondo (che ha natura rotativa) non ha previsto fonti di alimentazione dello stesso successivamente ai primi tre anni (1996/97/98). Tuttavia, in considerazione delle fisiologiche escussioni subite dagli enti gestori, nonché delle somme vincolate per garantire i finanziamenti in essere, che hanno ridotto il plafond di garanzie concedibili, si è posta l'esigenza di trovare una fonte che alimentasse in modo pressoché costante il Fondo di prevenzione. Il legislatore ha tradotto questa esigenza con i commi 385 e 386 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), prevedendo che fossero destinati al Fondo per la prevenzione gli importi delle sanzioni antiriciclaggio e in materia valutaria, eccedenti rispetto alla media dei medesimi importi riscossi nel biennio 2002-2003, nonché i contributi restituiti dagli organismi assegnatari nei casi di cessazione dell'attività, scioglimento, liquidazione o cancellazione dagli elenchi ovvero nel caso di mancato utilizzo per

le finalità previste dei contributi assegnati per due esercizi consecutivi e senza giustificato motivo.

Capitoli Entrata

2351 pene pecuniarie inflitte per infrazioni valutarie

2386 pene pecuniarie inflitte per infrazioni alle norme dettate in materia di antiriciclaggio

2389 versamento a titolo di oblazione in materia valutaria

3326 versamenti a titolo di oblazione in materia di antiriciclaggio

3366 versamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 1, comma 385, della legge 23.12.2005, n. 266, nonché dei contributi non utilizzati erogati a valere sul fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura e delle somme del fondo unificato di cui all'art. 51 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, resi disponibili, da destinare al medesimo fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura

Monitoraggio sugli enti gestori

Sulle somme erogate in favore degli enti gestori viene operato un monitoraggio ad opera dell'Ufficio III di questa Direzione, ove è collocata la segreteria della Commissione per la gestione del Fondo di prevenzione. A tal fine, gli enti gestori inviano esclusivamente in formato elettronico, entro il 31 marzo di ogni anno (data limite senza eccezioni di sorta), una relazione dettagliata firmata dal legale rappresentante in cui si attesti, con riferimento all'anno precedente:

a) l'ammontare dei prestiti garantiti; b) l'elenco dei beneficiari, con l'indicazione dei finanziamenti deliberati, della rispettiva scadenza, dell'importo della garanzia prestata, della percentuale in rapporto al finanziamento e l'eventuale nominativo del soggetto cogarante con la relativa percentuale di garanzia; c) l'elenco delle garanzie escusse distinto per banca con il relativo importo pagato; d) l'ammontare del fondo speciale antiusura tenuto conto delle garanzie concesse, esclusivamente per i confidi; e) il rendiconto delle spese di gestione del fondo antiusura (art. 10 d.P.R. n. 315 del 1997).

Qualora il predetto monitoraggio evidenzia irregolarità nella gestione dei fondi, che richiedono ulteriori verifiche, viene attivato l'Ufficio Ispettivo Centrale. Annualmente viene programmato un piano di verifiche ispettive che prevede, oltre agli interventi appena citati, delle verifiche a campione.

In particolare, l'attività di verifica, originata da gravi irregolarità, è passata da una percentuale del 100 per cento nel 2003 ad un modesto 5 per cento nel 2013. La drastica diminuzione di tale percentuale testimonia che l'attività ispettiva è stata in grado di sanare le irregolarità ed avere positivi riflessi sulla gestione dei fondi antiusura.

Dall'anno 2003, anno in cui è stata avviata l'attività ispettiva, al 2013, sono state effettuate 212 verifiche, attività intensificata nell'ultimo triennio.

A fronte delle ispezioni effettuate, le gravi irregolarità riscontrate, tali da essere denunciate alla Corte dei conti, alla Procura della Repubblica o segnalate alla Guardia di Finanza, sono risultate unicamente 10. Ulteriori 12 ispezioni, hanno determinato la richiesta di restituzione dei fondi dati in gestione.

La tipica attività di monitoraggio condotta annualmente dall'Amministrazione ha determinato la richiesta di restituzione dei fondi nei confronti di 72 enti, soprattutto per non aver operato per due anni consecutivi. Delle citate richieste tre hanno comportato la segnalazione alla Guardia di Finanza per ulteriori accertamenti. Nel corso del 2013 un solo Ente è stato, inoltre, segnalato alla Procura della Repubblica per gravi irregolarità.

L'attività di recupero operata negli anni scorsi ha determinato un rientro totale di euro 15.937.351,24, successivamente riassegnati agli enti *in bonis*.

Attività ispettiva anno 2013

Nel corso dell'anno 2013 sono state effettuate 27 verifiche ispettive, presso 23 confidi e 4 presso associazioni/fondazioni. Circa il 50 per cento delle verifiche ha evidenziato una sostanziale regolarità nella gestione dei fondi. Per 13 enti sono state riscontrate delle criticità ritenute compatibili con un funzionamento sostanzialmente corretto dell'ente. Un ente ha, invece, evidenziato carenze nella capacità e funzionalità della struttura e gravi irregolarità gestionali ed è stato segnalato sia alla Procura della Repubblica sia alla Corte dei conti.

Ripartizione 2013

Il giorno 28 ottobre 2013, presso il Dipartimento del Tesoro – Direzione V, si è riunita la Commissione di gestione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura prevista dall'articolo 15 comma 8, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dall'art. 1 comma 2, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, per deliberare sulla ripartizione dei contributi tra Confidi, Associazioni e Fondazioni per gli anni 2012 e 2013.

I Commissari presenti erano: per il Ministero dell'economia e finanze il Dr. XXX, in qualità di Presidente, e l'Avv. XXX; per il Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura il Viceprefetto Dr. XXX; per il Ministero dell'interno il Viceprefetto XXX; per il Ministero dello sviluppo economico il Dr. XXX e il Dr. XXX; per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Dr.ssa XXX.

Lo stanziamento del capitolo di bilancio relativo al Fondo di prevenzione ammontava nel 2013 a 76.745.800 euro (6.745.800 residui 2012 e 70.000.000 anno 2013) ed è stato determinato da:

- euro 70.000.000 derivanti da risorse del Fondo unificato di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura del Ministero Interno, che di concerto col MEF, con d.m. del 19 novembre 2012, ai sensi dell'art. 1bis della legge 21 febbraio 2006, n. 49, ne ha disposto il prelevamento;

- euro 4.816.626,07 provenienti da sanzioni amministrative antiriciclaggio e valutarie, ai sensi del comma 385, art. 1, legge n. 266 del 2005;

- euro 1.929.173,93 restituiti dai Confidi inattivi negli ultimi due anni, ai sensi del comma 386, art. 1, legge n. 266 del 2005.

Per l'anno 2013, lo stanziamento da attribuire agli enti che hanno presentato richiesta di contributo per lo stesso anno, è stato ripartito come da normativa (art.15 legge n. 108/1996), ossia il 70 per cento delle risorse destinate ai Confidi (euro 49.000.000) e il 30 per cento destinate alle Associazioni/Fondazioni (euro 21.000.000).

La ripartizione dei contributi si è basata sulla combinazione di indicatori dell'efficienza nella capacità di spesa dei contributi ricevuti e del rischio di usura presente nell'ambito territoriale, dove operava l'ente assegnatario.

E' stata adottata una nuova metodologia aggiornata, per la definizione dell'indice di rischio usura.

Lo studio redatto dal Prof. XXX – Indebitamento patologico e credito illegale nella crisi attuale (2013), commissionato dalla Camera di Commercio di Roma, analizza il potenziale di rischio (indebitamento patologico e usura) di tutte le province italiane, avvalendosi di indicatori finanziari, economici e di un'analisi sociale del fenomeno dell'usura.

Per i confidi operativi, la Commissione ha deliberato all'unanimità la ripartizione, con l'introduzione del nuovo Indice del rischio di usura - IRU (studio XXX).

I parametri utilizzati per la ripartizione del Fondo sono stati i seguenti:

- 1) quantitativo massimo da distribuire per ogni ente;

- 2) ammontare totale del Fondo;

- 3) percentuale del deliberato;

- 4) percentuale dell'erogato;

- 5) il nuovo Indice del rischio di usura del Prof. XXX calcolato per province;

- 6) l'ambito territoriale (comunale, intercomunale, provinciale, interprovinciale, regionale, interregionale e nazionale).

I punteggi sono stati applicati attraverso un valore massimo di 20, ad eccezione dell'ambito territoriale. Il valore massimo di 20 è assegnato all'ente che raggiunge il punteggio più alto relativamente al parametro considerato. Agli altri enti si assegna una frazione del valore massimo, in maniera proporzionale al punteggio ottenuto per il singolo parametro. Tale criterio ha consentito di assegnare agli enti dei valori più precisi.

La distinzione tra enti già operativi e enti nuovi è stata dettata dall'esigenza di permettere a questi ultimi di poter operare immediatamente. Ai 4 nuovi Confidi è stato attribuito l'importo

richiesto, per consentirne l'immediata operatività. Pertanto il totale dei confidi beneficiari per l'anno 2013 è stato 160.

Per le associazioni e fondazioni operative, la Commissione ha deliberato, all'unanimità, la ripartizione con l'introduzione del nuovo IRU. I parametri utilizzati per la ripartizione del Fondo sono stati i seguenti:

- 1) quantitativo massimo da distribuire per ogni ente;
- 2) efficienza;
- 3) percentuale dell'attività;
- 4) il nuovo Indice del rischio di usura del Prof. XXX calcolato per province;
- 5) l'ambito territoriale (comunale, intercomunale, provinciale, interprovinciale, regionale, interregionale e nazionale);
- 6) numero totale pratiche erogate.

I punteggi sono stati applicati attraverso un valore massimo di 20, ad eccezione dell'ambito territoriale. Il valore massimo di 20 è assegnato all'ente che raggiunge il punteggio più alto relativamente al parametro considerato. Agli altri enti si assegna una frazione del valore massimo, in maniera proporzionale al punteggio ottenuto per il singolo parametro. Le Associazioni/Fondazioni beneficiarie dei fondi sono state 34.

Conclusioni

L'attività legata al Fondo di prevenzione dell'usura riveste importanza non solo economica ma altresì sociale, tanto più in un periodo, come l'attuale, connotato da una grave crisi economico finanziaria e di restringimento del credito. L'Amministrazione svolge il ruolo di regolatore del sistema e la continua attività di monitoraggio sull'impiego dei fondi consente di migliorare le eventuali inefficienze riscontrate. L'azione di controllo e di "tutoraggio" svolta sinergicamente da questa Direzione e dall'Ufficio ispettivo centrale permette di assicurare una sostanziale omogeneità su tutto il territorio nazionale nella gestione dei fondi dati in gestione a scopo di prevenzione."

Si prende atto di esaurienti elementi di chiarimento.

Conclusioni:

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Missione 011: "Competitività e sviluppo delle imprese"

Programma 005: "Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale."

Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale

Categoria di spesa: XXIII (Contributi agli investimenti ad imprese)

CE2 01 (Imprese private); CE3 01 (Imprese private)

Capitolo di spesa: 7420

Denominazione: Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese

Art/PG: 07 (Settore aeronautico l.i. (2))

Norme di riferimento del capitolo: legge n. 140/1999

Ordinativo diretto: n. 00082

Data pagamento: 09/10/2013

Amministrazione impegno: 03; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2009; Numero impegno 0010288; numero clausola 005

Causale della spesa: L 808 quota 2013 XXX S.p.A.

Beneficiario: XXX S.p.A.

Importo pagato: 7.374.448,00 (Conto competenza)

Esercizio di provenienza: 2013

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:

L'ordinativo riguarda il pagamento relativo allo sviluppo di un velivolo bireattore avanzato con elevate prestazioni di volo resa possibile da una aerodinamica definita. La direttiva del Ministro dello sviluppo economico in data 27 novembre 2009, recava indirizzi al direttore generale della politica industriale in relazione ad interventi per la promozione della ricerca nei settori industriali ad elevata tecnologia. La Società beneficiaria del presente mandato ha presentato istanza di poter accedere ai benefici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1985, n. 808. Il Comitato per lo Sviluppo dell'industria aeronautica ha confermato la valutazione di progetto "molto innovativo" in data 10 dicembre 2009.

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa:

legge n. 808 del 1985; d.m. del 16/12/2009; d.m. n. 173 del 2010; d.m. n. 174 del 2010; decreto di liquidazione 28/10/2010.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:

Controllo di regolarità amministrativa contabile da parte della Ragioneria; direttiva registrata al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

Momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura di spesa:

Erogazione per finanziamento progetto (quota parte 2013).

Tipologia di spesa:

Finanziamento progetto.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili:

Agli atti sono presenti i seguenti documenti: Verbale n. SN3, descrizione del programma di collaborazione.

Eventuali profili di criticità:

In sede di audizione è stata formulata richiesta del decreto di approvazione del contratto. In data 17 marzo 2014, con messaggio di posta elettronica, l'Amministrazione ha trasmesso la documentazione richiesta.

Conclusioni:

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.

Missione 011: "Competitività e sviluppo delle imprese"

Programma 007: "Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione"

Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti

Categoria di spesa: II (Consumi intermedi)

CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 03 (Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia)

Capitolo di spesa: 2220

Denominazione: Acquisto beni e servizi

Art/PG: 86 (Reiscrizione residui passivi perenti relativi autenze, servizi ausiliari, spese di pulizia)

Norme di riferimento del capitolo: legge n. 196 del 2009

Ordinativo diretto: n. 00084

Data pagamento: 24/09/2013

Amministrazione impegno: 03; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011; Numero impegno 0006885; numero clausola 001

Causale della spesa: Servizio di pulizie varie sedi.

Beneficiario: XXX soc. coop.

Importo pagato: 110.053,43 (Conto residui)

Esercizio di provenienza: 2011

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:

La spesa in oggetto riguarda un contratto di appalto di servizio di pulizia, sanificazione disinfezione disinfestazione delle sedi del Ministero. Il contratto effettuato tramite gara a procedura aperta, è stato stipulato il 6 marzo 2008 e registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2009, registro 1 foglio 97.

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa:

d.lgs. n. 163 del 2006; decreto di impegno del 2011; d.m. n. 40 del 2008.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:

Controllo di regolarità amministrativa contabile da parte della Ragioneria, contratto registrato dal controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

Momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura di spesa:

Pagamento a saldo.

Tipologia di spesa:

Contratto.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili:

Agli atti sono presenti i seguenti documenti: DURC; dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari; fatture varie.

Eventuali profili di criticità:

A seguito di istruttoria, l'Amministrazione ha fornito il decreto approvativo e ogni altro elemento utile.

Conclusioni:

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.

Missione 011: "Competitività e sviluppo delle imprese"

Programma 007: "Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione"

Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti

Categoria di spesa: XII (Altre uscite correnti)

CE2 02 (Altre uscite correnti); CE3 03 (Altre somme non altrove classificate)

Capitolo di spesa: 2221

Denominazione: Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori. rimborso delle spese di patrocinio legale

Art/PG: 01 (Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori. rimborso delle spese di patrocinio legale)

Norme di riferimento del capitolo: legge n. 103 del 1979

Ordinativo diretto: n. 00287

Data pagamento: 18/12/2013

Amministrazione impegno: 03; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012; Numero impegno 0009404; numero clausola 001

Causale della spesa: Trib. rm n. 7864 XXX- YYY fasc. 97-201324-242333.

Beneficiario: Equitalia sud S.p.A.

Importo pagato: 10.080,40 (Conto residui)

Esercizio di provenienza: 2012

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:

In ordine a tale spesa in sede di audizione sono stati sollevati dubbi circa gli eventuali profili di responsabilità dell'amministrazione derivanti dall'aver fatto decorrere i termini di efficacia della polizza fideiussoria, motivo per il quale l'Amministrazione stessa è stata condannata a pagare la somma di denaro oggetto dell'ordinativo di pagamento estratto. In sede di audizione inoltre è stata richiesta una relazione esplicativa della vicenda e se l'Amministrazione avesse proceduto alla segnalazione della fattispecie alla Procura della Corte dei conti per gli eventuali profili di danno all'Erario.

Con messaggio di posta elettronica in data 20 marzo 2014, l'Amministrazione ha fatto pervenire i seguenti elementi di chiarimento.

“La controversia instaurata dalla XXX ha avuto origine dalla stipula in data 5 marzo 2003 del Contratto di programma, denominato YYY, tra l'allora Ministero delle attività produttive ed il Consorzio Industriale e di YYY, quest'ultimo composto da 28 società consociate, tra cui la ZZZ.

La predetta ZZZ aveva optato per l'erogazione della prima quota sotto forma di anticipazione, pari ad euro 250.770,00, producendo a garanzia la polizza fideiussoria n. 2004NP00086, rilasciata in data 27 aprile 2004 dalla YYY.

A seguito di indagini condotte dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Matera, era emersa la sussistenza di gravi ipotesi di reato a carico di vari soggetti (tra i quali figurava anche il legale rappresentante della ZZZ i quali, “... con modalità truffaldine ... avevano posto in essere un'impressionante serie di artifici e raggiri, finalizzati in sostanza a sovvenzionare l'intero costo dell'investimento oggetto del contratto di programma con il solo contributo pubblico, in spregio alla previsione legislativa”.

In esito, pertanto, a tali attività investigative, culminate con la richiesta di rinvio a giudizio degli indagati, questa Amministrazione aveva avviato le procedure per la revoca delle agevolazioni concesse, adottando il decreto n. CP002066 in data 26 aprile 2010, trasmesso anche al fidejussore YYY, con cui si disponeva la decadenza totale delle agevolazioni e, per l'effetto, l'obbligo solidale di restituzione delle somme indebitamente erogate.

La YYY, con ricorso straordinario al Capo dello Stato, impugnava il decreto di revoca per l'annullamento che, tuttavia, su conforme parere n. 333/2011 del Consiglio di Stato, si concludeva con decreto presidenziale in data 6 settembre 2011, di inammissibilità del ricorso.

Da ultimo, infine, non essendo intervenuta alcuna restituzione ed essendo stato iscritto a ruolo il credito erariale per la riscossione coattiva, con conseguente emissione di cartella di pagamento (n. 092 2010 00288552 23/001 notificata in data 29 ottobre 2010 a cura di Equitalia Basilicata S.p.A., portante l'intimazione al pagamento della somma di euro 336.345,39), la YYY ha impugnato la detta cartella avanti il Tribunale Civile di Roma per chiederne l'annullamento.

Tanto premesso in fatto, il Tribunale, con la sentenza n. 7864 del 2012, riconosciuta l'idoneità del provvedimento di revoca delle agevolazioni a configurarsi come valido titolo esecutivo per poter procedere all'esecuzione coattiva anche nei confronti del fidejussore, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 8, della legge n. 99 del 2009 (*"I commi 32 e 33 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero delle attività produttive e dal Ministero dello sviluppo economico in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi, rivalutazioni e sanzioni nei confronti di tutti gli obbligati e quindi anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato garanzia fidejussoria in relazione alle agevolazioni revocate"*), ha accolto la domanda attrice sul presupposto dell'intervenuta decorrenza del termine di validità della polizza, al momento della notifica del provvedimento di revoca.

Il Tribunale ha ritenuto di non accogliere il rilievo posto da questa Amministrazione, che faceva leva sul contenuto sia della clausola di cui all'art. 3 C.G.A., in base al quale la durata della polizza fidejussoria, indicata in quarantotto mesi, mantiene comunque la sua efficacia fino alla restituzione dell'originale del contratto, oppure fino all'avvenuta trasmissione della dichiarazione liberatoria del Ministero al maturarsi delle condizioni di svincolo della stessa ed in assenza di cause e/o fatti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca, sia di quella di cui al successivo art. 5, secondo il quale *"il Contraente si obbliga a corrispondere gli oneri della fidejussione finché la stessa non sia espressamente liberata"*. A questo punto è lecito chiedersi quale diverso significato possa assumere tali pattuizioni, se non quello di mantenere in vita la garanzia fino ad espressa avvenuta liberazione.

Eppure, a parere della scrivente Amministrazione, la formulazione delle clausole nel senso sopra indicato lascia intendere proprio la volontà delle parti di costituire una sorta di imprescrittibilità della contestazione del sinistro da parte dell'Ente garantito e l'ultrattività della garanzia prestata rispetto alla scadenza dell'obbligazione principale, facendo notare, inoltre, che siffatta specifica clausola non è stata inserita tra le condizioni che regolano i rapporti tra l'impresa nel cui interesse è stata rilasciata la garanzia ed il fidejussore, bensì tra le Condizioni Generali di Assicurazione.

Tra l'altro, siffatta interpretazione ha trovato supporto anche presso la giurisprudenza di merito: la VIII Sezione Civile del Tribunale di Torino con l'ordinanza del 28 giugno 2010, ad esempio, ha affermato l'irrilevanza dell'eccezione di intervenuta efficacia della polizza per scadenza dei termini di cui alle condizioni generali di polizza, in considerazione della particolare natura della polizza sottoscritta e delle modalità di svincolo della stessa, condizionate all'assenza di fatti e cause idonei a determinare la revoca delle agevolazioni; più di recente, la Sezione IX Civile del Tribunale di Roma, con la sentenza n. 780 del 2011, ha riconosciuto che *"in mancanza di una formale dichiarazione di svincolo proveniente dal soggetto beneficiario, le polizze hanno continuato ad essere efficaci e quindi ad obbligare la contraente al pagamento dei premi relativi"*, confermando appunto l'applicazione del sopra cennato principio di ultrattività della garanzia prestata.

Inoltre, in base a quanto previsto dalla clausola di cui all'art. 4 C.G.A. (*"la Società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la contraente e rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile"*), la notifica del provvedimento di revoca in capo al fidejussore soddisfa la condizione richiesta dall'art. 1957 c.c., vale a dire la diligente proposizione delle istanze recuperatorie da